

Regolamento CE 805/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (Titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati)

Il Regolamento n. 805/2004 è entrato in vigore il 21 Gennaio 2005 e, tranne per gli articoli 30, 31 e 32 di immediata vigenza, si applica a far data dal 21 Ottobre 2005.

Lo stesso ha istituito il Titolo esecutivo europeo (il cosiddetto “Tee”) per i crediti non contestati.

La nozione di “**credito non contestato**” come specificata nei *consideranda* del Regolamento, è comprensiva di tutte le situazioni in cui un creditore, sulla base dell'assenza accertata di contestazione da parte del debitore, in ordine alla natura e all'entità del debito, ha ottenuto una decisione giudiziaria contro quel debitore, o una decisione avente efficacia esecutiva che richieda l'esplicito assenso del debitore stesso.

Il suddetto Regolamento prevede l'abolizione *dell'exequatur* (**art. 5**), e cioè che, dopo la qualificazione del giudice del Paese di origine, non siano necessarie ulteriori procedure per l'esecuzione della decisione giudiziaria nello Stato richiesto. Questo principio era già stato affermato nel Consiglio di Tampère tenutosi il 15 e 16 Ottobre 1999, in cui veniva approvato il principio del reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie quale fondamento per la creazione di un concreto spazio giudiziario. In quella sede si era anche affermato che l'accesso all'esecuzione in uno Stato diverso da quello in cui veniva pronunciata la decisione giudiziaria, avrebbe dovuto essere più spedito e più semplice, eliminando ogni eventuale procedura intermedia necessaria per l'esecuzione nello Stato membro dove si chiede l'esecuzione.

La finalità del Tee è quella di consentire, mediante la definizione di “norme minime”, la libera circolazione delle decisioni giudiziarie in materia civile e commerciale, con l'auspicio di arrivare, in un secondo tempo, ad un'armonizzazione a livello europeo, anche di altre procedure, prima fra tutte quella relativa all'accertamento del credito.

1. Il campo di applicazione del Tee.

L'ambito di applicazione del Tee è unicamente la materia civile commerciale. Sono, infatti, esclusi dall'ambito di operatività del Regolamento, lo stato o la capacità delle persone fisiche, il regime patrimoniale fra coniugi, i testamenti e le successioni; i fallimenti, i concordati e le procedure affini; la sicurezza sociale e l'arbitrato (**art. 2, comma 2**).

Più in particolare il campo di applicazione riguarda:

- **decisioni giudiziarie**, con cui si intende qualsiasi decisione emessa da un giudice di uno stato membro, come ad es. decreto, ordinanza, sentenza o mandato di esecuzione, nonché la determinazione delle spese giudiziarie da parte del cancelliere;
- **transazioni giudiziarie** approvate o concluse;
- **atti pubblici relativi a crediti non contestati**. Per *credito* si intende un credito relativo al pagamento di uno specifico importo di denaro esigibile e la cui data di esigibilità è indicata nella decisione giudiziaria, nella transazione o nell'atto pubblico. Per *atto pubblico* ci si riferisce a qualsiasi documento che sia stato formalmente redatto o registrato come atto pubblico e la cui autenticità riguardi la firma e il contenuto e sia stata attestata da un'autorità pubblica o da altra autorità a ciò autorizzata dallo Stato membro di origine, ovvero qualsiasi convenzione in materia di obbligazioni alimentari conclusa davanti alle autorità amministrative o dalle medesime autenticata.

Il Regolamento si applica inoltre alle decisioni pronunciate in seguito ad impugnazioni di decisioni giudiziarie, transazioni giudiziarie e atti pubblici certificati come Titolo esecutivo europeo.

Il provvedimento si compone di trentatré articoli suddivisi in otto capi.

Gli articoli 1 – 4 si occupano di circoscrivere il campo di applicazione del Regolamento e di definire i termini chiave; i successivi artt. 5 – 11, riguardano il Tee, il cui certificato è compilato nella lingua della decisione giudiziaria. Le disposizioni di cui al capo III (artt. 12

– 19) contengono le norme minime per i procedimenti relativi ai crediti non contestati; le norme componenti il capo IV (artt. 20 – 23) disciplinano l'esecuzione della decisione giudiziaria certificata come Tee.

I successivi artt. 24 e 25 si occupano della valenza quale Titolo esecutivo europeo, delle transazioni giudiziarie e degli atti pubblici, mentre gli articoli 27 e 28 disciplinano i rapporti del regolamento in esame con gli altri due provvedimenti, e cioè il reg. n. 44/2001 e il reg. n. 1348/2000.

L'art. 26 (*Disposizione transitoria*) stabilisce che il presente Regolamento si applichi solo alle decisioni giudiziarie rese, alle transazioni giudiziarie approvate o concluse, nonché agli atti pubblici redatti o registrati posteriormente alla sua entrata in vigore.

Gli articoli 29 – 33 contengono le disposizioni generali e finali del Regolamento. L'art. 29, in particolare, prevede che gli Stati membri, avvalendosi della rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale, collaborino all'attuazione delle nuove norme, permettendo ai cittadini di avere le informazioni necessarie in ordine ai metodi e ai procedimenti di esecuzione e alle autorità competenti per l'esecuzione negli Stati membri.

2. I requisiti necessari per la certificazione.

Il campo II del Regolamento (**artt. 6 – 11**) disciplina la procedura di certificazione del titolo esecutivo europeo.

Il certificato di titolo esecutivo europeo, compilato nella lingua della decisione giudiziaria, viene redatto utilizzando il modello contenuto nell'allegato I al Regolamento istitutivo. Per transazioni e atti pubblici si utilizzano gli allegati II e III.

Questi risultano essere requisiti che il giudice di origine dovrà verificare che siano soddisfatti, affinché una decisione relativa ad un credito non contestato pronunciata in uno Stato membro, sia certificata:

- ***la decisione deve essere esecutiva nello Stato membro in cui la decisione giudiziaria stata resa.*** Per quanto riguarda il nostro ordinamento soddisfano questo requisito le sentenze, i decreti e, nel caso in cui la legge attribuisca loro tale efficacia esecutiva, anche le ordinanze;
- ***la decisione non dovrà essere in conflitto con le disposizioni in materia di competenza giurisdizionale esclusiva o in materia assicurativa soggetta a regole di competenza speciale previste dal re. CE n. 44/2001;***
- ***la decisione deve essere stata resa nell'ambito di un procedimento giudiziario svoltosi conformemente alle norme previste dagli artt. 12 – 19, in materia di notificazione e diritto di difesa, disposizioni volte a tutelare un contraddittorio informato;***
- ***in ordine ai contratti conclusi con i consumatori, la decisione giudiziaria deve essere pronunciata nello Stato membro del domicilio del debitore-consumatore.***

In base al disposto dell'**art. 11** del Regolamento in esame il certificato di titolo esecutivo europeo ha effetto soltanto nei limiti dell'esecutività della decisione giudiziaria.

L'**art. 6, par. 2**, in relazione alle **modifiche** che possono riguardare il titolo dichiarato esecutivo in un tempo successivo alla sua certificazione, statuisce che nel caso in cui una decisione giudiziaria certificata come Tee non sia più tale, o la sua capacità sia stata sospesa o limitata, su istanza presentata al giudice d'origine, viene rilasciato un certificato comprovante la non esecutività o la limitazione dell'esecutività (all.to IV Reg. sub doc. 4).

L'**art. 6, par. 3** prevede che, qualora sia stata proposta **impugnazione** contro la decisione già certificata come Tee, e la fase si sia conclusa con la pronuncia di una sentenza anch'essa esecutiva, venga rilasciato un certificato sostitutivo (all.to V Reg. sub doc. 5). A proporre l'impugnazione possono essere sia il debitore che il creditore.

La prima osservazione che è lecito fare in proposito, concerne la facoltà del creditore di decidere, dietro oculate valutazioni, di procurarsi il titolo esecutivo in un Paese membro piuttosto che in un altro, e cioè di alimentare fenomeni di *forum shopping*.

Art. 7. In assenza di specifica contestazione la certificazione quale titolo esecutivo di una decisione, avrà valore anche per quanto concerne le spese giudiziali, inclusi i tassi di interesse.

Art. 8. E' prevista la possibilità di una **certificazione parziale**, ovvero limitata alle parti della decisione aventi efficacia esecutiva e suscettibili di essere ammesse quindi alla libera circolazione.

L'**Art. 10** prevede che il Tee possa essere inoltre **rettificato o revocato**. In particolare, sempre a seguito di un'istanza presentata al giudice di origine, può essere effettuata la rettifica qualora, a causa di un errore materiale, vi sia divergenza tra la decisione giudiziaria e il certificato.

Il Tee può essere revocato se risulta manifestamente concesso per errore, sulla base del raffronto con i requisiti statuiti dal Regolamento (all.to VI Reg. sub doc. 6).

Il **paragrafo 4 dell'art. 10** infine, statuisce che il rilascio di un certificato di Tee non è soggetto ad alcun mezzo di impugnazione.

3. Le norme minime procedurali: in particolare le modalità di notificazione.

Le norme minime procedurali di cui al capo III del Regolamento (**artt. 12 – 19**) trattano in particolare del regime delle notificazioni e del contenuto della domanda giudiziale relativa al credito, al fine di consentire al debitore di esercitare il proprio diritto di difesa. La funzione di queste disposizioni è anche quella di garantire agli Stati membri che il titolo esecutivo europeo rispetta le garanzie fondamentali del debitore, considerato che il loro rispetto è condizione necessaria per la stessa certificazione.

L'**Art. 13** dispone la disciplina della notificazione con prova di ricevimento da parte del debitore. La norma provvede diverse forme di notifica, ed in particolare:

- la notificazione in mani proprie, attestata da una dichiarazione di ricevimento datata e sottoscritta dal debitore;
- la notificazione in mani proprie attestata da un documento firmato dalla persona competente che ha provveduto alla notificazione, in cui si dichiara che il debitore ha ricevuto il documento o ha rifiutato di riceverlo senza alcuna giustificazione legale e con l'indicazione della data della notificazione;
- la notifica a mezzo posta, attestata da una dichiarazione di ricevimento datata, sottoscritta e rinviata dal debitore;
- la notificazione con mezzi elettronici (in particolare mediante telecopia o posta elettronica), attestata da una dichiarazione di ricevimento datata, sottoscritta e rinviata dal debitore.

La notifica al debitore può avere ad oggetto una domanda giudiziale o un atto equivalente. Inoltre qualsiasi citazione a comparire in udienza può essere notificata al debitore secondo le norme suindicate, ovvero oralmente in una precedente udienza avente ad oggetto lo stesso credito e iscritta nel processo verbale di detta udienza.

Art. 14. Oltre alle quattro forme di notificazione sopra menzionate, vi sono altre modalità di notificazione senza prova di ricevimento de parte del debitore:

- la notificazione all'indirizzo del debitore, a mani proprie di un convivente o di un dipendente che lavori nell'abitazione;
- la notificazione nei locali commerciali, a mani di un dipendente (nel caso di lavoratori autonomi o di persona giuridica);
- il deposito nella cassetta delle lettere del documento ovvero della comunicazione del deposito del medesimo presso un ufficio postale o un'autorità pubblica competente.

Per queste forme di notifica è prevista in primo luogo, la sottoscrizione di un documento da parte della persona che ha provveduto alla notificazione, indicante forma di notificazione, data di effettuazione, se la notifica è stata effettuata a persona diversa dal debitore, ed in tal caso il nome di questa persona e il suo legame col debitore medesimo, ovvero, in subordine, una dichiarazione di ricevimento sottoscritta dalla persona cui è stata effettuata

la notificazione.

Sempre l'**art. 14 (lettera f)** comprende tra le possibili modalità di notificazione, la notificazione tramite mezzi elettronici, purché attestata da conferma automatica della trasmissione, a condizione che il debitore abbia preventivamente accettato in modo esplicito questo metodo di notifica.

Art. 15. La notificazione di cui agli artt. 13 – 14, può essere validamente effettuata ad un rappresentante del debitore.

In ogni caso, a chiusura delle norme in tema di notificazione, il reg. n. 805/2004 esclude l'utilizzo delle suddette forme di notifica nel caso in cui l'indirizzo del debitore non sia conosciuto con certezza. Tale esclusione significa che non potranno essere utilizzati, ai fini del Regolamento, gli **artt. 143** (Notificazione a persona di residenza, dimora e domicilio sconosciuti) e **150 c.p.c.** (Notificazione per pubblici proclami), considerato che tali forma di notifica prevedono appunto che l'indirizzo del debitore non sia conosciuto o la difficoltà di identificare il debitore.

Artt. 16 – 17. Prevedono le forme di garanzia che devono essere contenute nell'atto introduttivo del procedimento e che hanno per oggetto il credito, nonché gli adempimenti procedurali necessari al debitore per contestare il credito. Si richiede quindi, sia tutta una serie di indicazioni molto precise contenute nell'atto introduttivo (indicazioni relative alle parti, all'importo della somma richiesta, con specificazione del tasso di interesse, e ai motivi della domanda), sia la necessità che il debitore venga posto in condizioni di conoscere termini e modalità della sua eventuale contestazione ed altresì sia informato delle conseguenze che egli potrebbero derivare nel caso di una mancata contestazione.

Artt. 18 – 19. Il Regolamento n. 805/2004 consente ugualmente la certificazione della decisione finale sebbene le norme minime siano state di fatto inosservate, purché la decisione stessa sia stata a propria volta notificata nel rispetto delle norme minime sulle notifiche, con facoltà per il debitore (che sul punto deve essere opportunamente informato) di proporre ricorso per un completo riesame, ed in mancanza di impugnazione specifica sui requisiti processuali.

Altrettanta efficacia sanante è attribuita al comportamento processuale del debitore non adeguatamente informato, avvertito, notificato, che abbia tuttavia evidenziato una ricezione del documento, personale e tempestiva, tale da non compromettere i suoi diritti di difesa.

L'**art. 19** prevede un ulteriore requisito che è necessario verificare prima di procedere alla certificazione. La norma dispone che l'ordinamento interno consenta al debitore di chiedere il riesame della decisione nei casi in cui, appunto non gli sia stata notificata in tempo utile, ovvero egli non abbia avuto la possibilità di contestare il credito per situazioni di forza maggiore o altre circostanze eccezionali a lui non imputabili.

Art. 21. Prevede l'unica modalità per il debitore di rifiutare l'*exequatur*, e cioè di invocare nel processo di esecuzione l'esistenza di un contrasto pratico di giudicati tra la decisione certificata da eseguire ed un'altra anteriore che abbia lo stesso oggetto e sia intervenuta tra le stesse parti, e che soddisfi le condizioni necessarie per il suo riconoscimento nello Stato dell'esecuzione e che non abbia formato oggetto di eccezione di giudicato nel procedimento che si è tenuto nello Stato d'origine per causa non imputabile al debitore.

4. Il nuovo titolo di credito certificato e la sua inattaccabilità

Il procedimento per la dichiarazione di esecutività, come disciplinato dagli artt. 38 e ss. del reg. n. 44/2001/Ce, che prevede l'avvio a seguito della presentazione dell'istanza della parte interessata, rivolta al giudice dello Stato in cui il provvedimento deve essere eseguito, resta in vigore (come tutto il reg. n. 44/2001/Ce), nonostante l'art. 5 del nuovo regolamento si intitolò “abolizione dell'*exequatur*”. Tutto ciò è predisposto al fine di offrire al creditore la scelta sull'iter procedurale più adatto alle proprie esigenze, che gli consenta di ottenere un provvedimento esecutivo da impiegare in uno Stato membro diverso da quello di origine.

Al tempo stesso il reg. n. 805/2004/Ce lascia in vigore anche il reg. n. 1348/2000/Ce in

materia di comunicazione e notifica degli atti giudiziari ed extragiudiziari in materia civile e commerciale.

Il nuovo Regolamento prevede la facoltà per il creditore di iniziare il processo esecutivo in tutti gli Stati membri, sulla base di un titolo esecutivo europeo, e cioè di un titolo di credito certificato come tale dalla proposta autorità nello Stato membro di origine del provvedimento, e non più, invece, dal giudice dello Stato membro dell'esecuzione. La finalità è quella di fare in modo che la decisione giudiziaria, certificata come Tee, sia trattata come se fosse stata pronunciata nello Stato membro dove si chiede l'esecuzione. E' chiaro che, per il successo delle norme, molto dipende e dipenderà dall'impegno dei singoli Stati a fornire informazioni, il più dettagliate possibile in ordine ai metodi, ai procedimenti, alle autorità competenti per l'esecuzione negli Stati (**art. 29**). A questo riguardo risulta decisivo lo strumento della rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale (dec. n. 2001/470/Ce del Consiglio), volta a migliorare la concreta cooperazione giudiziaria tra gli Stati membri nelle materie civili e commerciali.

Tra le novità del reg. n. 805/2004/Ce, vi è quella di circoscrivere il controllo sui requisiti di esecutività, lasciandolo al giudice del Paese d'origine del provvedimento che lo certifica, mentre prima tale controllo veniva svolto dal giudice dello Stato in cui il provvedimento doveva essere eseguito. Questo spiega anche, data la particolare efficacia transnazionale che viene che viene ad assumere il titolo, perchè il Tee sia sostanzialmente non soggetto ad alcuna forma di impugnazione, così come ad un riesame del merito da parte dello Stato membro in cui deve essere eseguito.

Nell'ipotesi eventuale di incompatibilità della decisione con un precedente giudicato, che è motivo di rifiuto dell'esecuzione a determinate condizioni (**art. 21**), ovvero nel caso di un contrasto della decisione con l'ordine pubblico dello Stato membro richiesto dell'esecuzione, per il nuovo Regolamento, non vi sono ostacoli all'esecuzione (Mentre in base all'art. 43 del reg. n. 44/2001/Ce poteva costituire motivo di impugnazione). Pertanto questa voluta inattaccabilità del Tee, preclude la deducibilità in via incidentale, delle condizioni di riconoscimento e, a maggior ragione, il riesame del merito della decisione straniera, non rilevando in tal modo qualsiasi eventuale prospettazione relativa ad errori di fatto o di diritto compiuti dal giudice dello Stato di origine.

5. Il procedimento di esecuzione e i “rapporti” con la legislazione italiana

Il reg. n. 805/2004/Ce dispone che, una volta ottenuta la certificazione, il creditore possa avviare la procedura esecutiva secondo la disciplina vigente nei diversi Stati membri ove il titolo sarà messo in esecuzione, salvo quanto previsto dagli **artt. 20 – 23** del medesimo regolamento.

L'art. 20, comma 1° statuisce, sempre ai fini di un'uniformità di trattamento a livello europeo, che una decisione giudiziaria certificata come titolo esecutivo europeo è eseguita “alle stesse condizioni” di una decisione giudiziaria pronunciata nello Stato membro di esecuzione.

In tal senso è naturale domandarsi se il creditore che in Italia intenda agire in *executivis* sulla base di un Tee, debba previamente far apporre su quest'ultimo la *formula esecutiva* di cui all'art. 475 c.p.c., formalità nel nostro ordinamento ricollegata all'affermazione della titolarità del diritto e all'insoddisfazione della pretesa. La riflessione appare ancor più dotata di fondamento se si osserva che l'art. 153 delle disp. att. del c.p.c., specifica che il cancelliere rilascia la copia in forma esecutiva ai sensi dell'art. 475 c.p.c., quando la sentenza o il provvedimento del giudice è formalmente perfetto.

Il presunto contrasto si risolve considerando proprio l'ultima parte dell'art. 475, 1° comma, c.p.c. che dispone che non occorre l'apposizione della formula esecutiva su determinanti atti o provvedimenti se “la legge disponga diversamente”.

Del resto proprio il reg. n. 805/2004, che prevede il suindicato sistema della **certificazione a monte** delinea un nuovo procedimento, più celere appunto, e direttamente applicabile nel

nostro ordinamento (*self-executing*), anche in considerazione del fatto che il medesimo regolamento introduce una nuova figura di titolo di credito caratterizzato da un elevato grado di affidabilità e non contestabilità, non assimilabile ai titoli esecutivi evocati dal codice di rito.

Si è già accennato in precedenza al fatto che il giudice dello Stato in cui il Tee viene eseguito non può procedere, sebbene non sia richiesto, ad un riesame del merito, né della decisione, né della sua certificazione come titolo esecutivo europeo (**art. 21, par. 2**). Il fine di questa disposizione è quello di bloccare sul nascere qualunque tentativo dilatorio del debitore, volto a ritardare l'esecuzione per motivi che potevano o dovevano essere avanzati durante la formazione della decisione nel Paese d'origine.

Può tuttavia accadere che il titolo esecutivo di formazione giudiziale divenga inefficace in un momento successivo, a causa di fatti estintivi e modificativi dell'obbligazione accertata e posta a base della decisione giudiziaria certificata. In tal caso le nuove disposizioni prevedono eccezionalmente (**art. 21, par. 1**) la facoltà, da parte del giudice dello Stato membro dell'esecuzione, di rifiutare l'esecuzione, su richiesta del debitore, qualora la decisione giudiziaria certificata come Tee, sia incompatibile con una decisione anteriore pronunciata in uno Stato membro o un un Paese terzo, purché sussistano le seguenti condizioni:

- la decisione anteriore riguardi una causa avente lo stesso oggetto e le stesse parti;
- la decisione anteriore sia stata pronunciata nello Stato membro dell'esecuzione o soddisfatti le condizioni necessarie per il suo riconoscimento nello Stato membro dell'esecuzione;
- il debitore non abbia fatto valere e non abbia avuto la possibilità di far valere l'incompatibilità nel procedimento svoltosi nello stato d'origine.

All'**art. 22**, il reg. 805/2004/Ce prevede un'ulteriore ipotesi di **rifiuto dell'esecuzione**.

Le decisioni emesse su determinate materie non possono essere eseguite in quegli Stati membri con i quali gli altri stati dell'UE si sono impegnati, secondo gli accordi anteriori all'entrata in vigore del reg. 44/2001/Ce, al non riconoscimento.

L'**art. 23** regola poi, le ipotesi di **sospensione o limitazione dell'esecuzione**, ipotesi dovute all'impugnazione da parte del debitore contro la decisione giudiziaria certificata come Tee, così come alla possibile richiesta di rettifica o revoca ai sensi dell'art. 10 del Regolamento in esame. I provvedimenti, fra loro alternativi, che il giudice dello Stato membro dell'esecuzione potrà adottare in questi casi, come detto su istanza del debitore, sono i seguenti:

- può circoscrivere il procedimento di esecuzione ai provvedimenti conservativi;
- può subordinare l'esecuzione alla costituzione di una cauzione, il cui importo determinerà egli stesso;
- può, sebbene in circostanze eccezionali, sospendere il procedimento di esecuzione.

E' interessante osservare che questi provvedimenti limitativi o sospensivi dell'esecuzione sono di competenza del giudice dell'esecuzione, mentre l'impugnazione contro la decisione giudiziaria certificata, così come l'istanza per la rettifica o revoca del provvedimento, sono indirizzate al giudice dello Stato di origine. E' chiaro, o almeno così pare al legislatore comunitario, che qualora vengano adottati provvedimenti sospensivi o limitativi da parte del giudice dell'esecuzione, sarà sua cura trasmetterli al giudice dello Stato di origine che dietro apposita istanza, rilascerà il certificato di non esecutività.

Dal campo di applicazione dell'art. 22 restano esclusi gli atti pubblici di cui ai successivi artt. 24 e 25, nonché le transazioni stragiudiziali. Per quanto riguarda, invece, la procedura di certificazione proprio di questi ultimi atti, il reg. 805/2004/Ce, detta le regole mediante la tecnica del rinvio alle disposizioni specificate per le decisioni giudiziarie, salve talune eccezioni connesse alla diversa natura degli atti (cfr. i paragrafi 3 degli art. 24 – 25 del regolamento).

L'**art. 25** con riguardo all'**atto pubblico** costituente titolo esecutivo, ribadisce

l'equiparazione alle decisioni giudiziarie già affermata dall'art. 57 del reg. n. 44/2001/Ce. La finalità della norma è di utilizzare l'atto pubblico all'interno delle procedure di esecuzione forzata nei paesi dell'UE, inclusi quelli di *common law*.

Così come per le decisioni giudiziarie, l'art. 25 statuisce che non ci si può opporre all'esecutività dell'atto pubblico certificato, e cioè non è possibile contestare la sua efficacia di titolo esecutivo. In ogni caso il criterio della piena equiparazione non esclude la possibilità, rispetto agli atti pubblici ricevuti all'estero e certificati, di far valere in sede di esecuzione eventuali contrasti con l'ordine pubblico o con le norme imperative di *applicazione necessaria*, opponendosi all'esecuzione.

A proposito dell'equiparazione tra atto pubblico e decisioni giudiziarie, va sottolineato che il legislatore italiano, in tempi recenti (con il decreto legge 14/03/2005, n. 35, convertito nella legge 14 maggio 2005, n.80) si è mosso in senso opposto a quello comunitario, attribuendo la qualità di titolo esecutivo anche alle scritture private autenticate (cfr. nuovo art. 474 c.p.c.). Di conseguenza, anche seguendo una recente giurisprudenza della Corte di Giustizia (*sent. 17/06/1999, causa C. 260/97, Unibank A/S c. Flemming G. Christensen, per cui un titolo di credito esecutivo per il diritto dello Stato di origine e la cui autenticità non sia attestata da un'autorità pubblica o da qualsiasi altra autorità a ciò legittimata da tale Stato, non costituisce atto autentico ex art. 50 della Convenzione di Bruxelles*), tra gli atti pubblici dovranno essere comprese anche le convenzioni sulle obbligazioni alimentari e la scrittura privata autenticata (artt. 2702 – 2703 c.c.).

Facendo poi riferimento al nostro codice di procedura civile, l'atto esecutivo europeo sembra ritagliarsi un ambito oggettivo più ampio di quello ammesso nelle ipotesi contemplate dall'art. 474 c.p.c. Vi sono infatti contenuti gli atti contrattuali, così come quelli unilaterali (anche di contenuto non patrimoniale), nonché tutti gli atti dotati di forza esecutiva nell'ordinamento di provenienza. Inoltre, proprio in virtù della recente Legge 14/05/2005, n.80 l'art. 474 c.p.c., comprende fra i titoli esecutivi anche tutti gli atti a cui la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva e le scritture private autenticate. Fra l'altro l'art. 25 del Regolamento dispone che gli atti pubblici aventi ad oggetto crediti, dotati di efficacia esecutiva in uno Stato membro, su richiesta presentata all'autorità competente nello Stato membro di origine, sono certificati come titoli esecutivi europei, seguendo il modello riportato nell'allegato III del reg. n. 805/2004/Ce, per il quale non è necessaria una dichiarazione di esecutività, né tantomeno è possibile opporsi alla sua esecutività.

Quanto **alle transazioni giudiziarie** certificate come titolo esecutivo, con riguardo al nostro ordinamento, possono esservi ad esempio comprese: le conciliazioni previste dall'art. 411 c.p.c. redatte dinanzi alle commissioni di conciliazione in materia di controversie individuali di lavoro; quelle svolte dinanzi al giudice di pace in sede non contenziosa ex art. 322, 2° comma, c.c.; i verbali di conciliazione sottoscritti dalle parti ai sensi degli artt. 183, co. 1 e 185 c.p.c..

Prima di concludere siano consentite alcune brevi osservazioni critiche sull'esaminato regolamento.

- 1) La prima osservazione investe la scelta stessa di politica legislativa consistente nel circoscrivere l'applicabilità del titolo esecutivo europeo ai soli **crediti "non contestati"**. L'esperienza italiana in materia di crediti non contestati in seno ai procedimenti ordinari, maturata con riferimento all'applicazione dello strumento di cui all'art. 186 – *bis* c.p.c., dimostra, invero, che i casi di reale mancata contestazione (nelle cause, beninteso, non contumaciali) sono numericamente quanto mai ridotti, per non dire quasi del tutto inesistenti. A parte, dunque, l'ipotesi del decreto ingiuntivo non (tempestivamente) opposto lo strumento in esame rischia di apparire riferibile, in concreto, alle sole pronunce emesse a seguito di giudizio contumaciale, vale a dire per un tipo di procedimento la cui incidenza statistica nel nostro Paese, da sempre piuttosto marginale, sembra stia in questi ultimi tempi ulteriormente diminuendo. Viene da chiedersi, pertanto, se la predisposizione d'un

meccanismo tanto perfezionato, complesso e penetrante, quale quello disciplinato dal regolamento in esame, sia giustificata dalla modestia della relativa sfera d'applicazione.

- 2) Altra limitazione consegue alla previsione di cui all'art. 2, comma 2, lett. a), secondo cui “il presente regolamento non si applica: ai diritti di proprietà derivanti da regimi matrimoniali, da testamento o da successione”.

In proposito, va detto subito che il riferimento alla “proprietà” è già escluso dal fatto che il titolo esecutivo europeo non può riguardare se non “crediti” e dunque rapporti obbligatori. D'altro canto, pure il sistema legale inglese, dal quale l'espressione è mutuata, conosce e distingue in modo chiaro e netto i *property rights* dai *personal rights*, proprio con riguardo alla materia dei rapporti patrimoniali tra coniugi. L'impiego dell'espressione in esame sembrerebbe qui mostrare l'intenzione del Legislatore di alludere in maniera ellittica a quel groviglio di diritti reali e di credito nascenti dai rapporti patrimoniali tra coniugi, per cui vi è da chiedersi se, ponendosi in un'ottica più generale, sia il caso di mantenere siffatte esclusioni, che non sembrano giustificarsi alla luce di alcun ragionevole principio.

- 3) Una terza e ultima limitazione riguarda il riferimento alla sola conciliazione giudiziale di cui all'art. 3, comma secondo lett. a). Sappiamo, invero, tutti che nella pratica del processo civile italiano le transazioni eventualmente (talora assai faticosamente) raggiunte nel corso del giudizio, sovente anche per effetto dei buoni uffici del giudice, ben raramente vengono ufficializzate *ex art. 185 cpv. c.p.c.* Ora, non si riesce a comprendere per quale ragione una transazione *inter partes* non dovrebbe aver rilievo, ai fini di cui alla norma citata, sol perchè essa non è stata sottoscritta (o vistata) anche dal giudice, posto che comunque ciò che diviene esecutivo non è l'accordo in sé, ma la sentenza eventualmente emanata a seguito dell'accordo transattivo stragiudiziale.

NOTA: Gli allegati al regolamento si trovano sul sito euro-lex.europa.eu

Scheda a cura del Centro Studi Giuridici Koinè – novembre 2008